



# COMUNE DI MULAZZO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **91** del **23-12-2016**

OGGETTO: D.LGS. 17 MAGGIO 2016 N. 97-DISPOSIZIONI PER ATTUAZIONE DIRITTO DI ACCESSO CIVICO-PROVVEDIMENTI

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Presiede il Signor **NOVOA CLAUDIO** in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n. 3 e assenti n. 0 componenti, così come segue:

NOVOA CLAUDIO	SINDACO	P
GUSSONI RICCARDO	ASSESSORE	P
GENESONI PIER ANGELO	ASSESSORE	P

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Assiste il VICESEGRETARIO COMUNALE **Dott. MARZORATI MAURELLA.**

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO :

-che l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

**l'accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione, giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", facoltà che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

**l'accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;

**l'accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi:

#### 1) pubblici:

- sicurezza pubblica e ordine pubblico
- sicurezza nazionale
- difesa e questioni militari
- relazioni internazionali
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento
- regolare svolgimento di attività ispettive

#### 2) privati:

- protezione e dati personali, in conformità con disciplina legislativa in materia
- libertà e segretezza della corrispondenza
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà Intellettuale
- diritto d'autore e i segreti commerciali

### DATO ATTO:

- Che l'art. 42 co. 1 del summenzionato D.Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

RITENUTO necessario che gli uffici comunali competenti provvedano con decorrenza immediata ad aggiornare le pubblicazioni degli atti e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web comunale, adeguandole alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 97/2016 e attivando ogni utile

iniziativa per consentire l'attuazione della legge sulla digitalizzazione, ulteriore adempimento obbligatorio, di carattere prioritario in quanto afferente alla stessa validità dei documenti sottoposti all'accesso;

RITENUTO opportuno adottare i provvedimenti conseguiti, definendo gli adeguamenti organizzativi occorrenti per consentire un idoneo coordinamento dei comportamenti delle varie articolazioni organizzative dell'Ente in merito richieste di accesso civico generalizzato che dovessero pervenire a far tempo dal 23/12/2016;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Con voti unanimi, resi nelle forme di Legge

## DELIBERA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate

- 1) Di dare atto che il diritto di accesso civico, esercitabile da chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva né obbligo di motivazione dell'istanza, è esteso ai dati e documenti detenuti dall'Amministrazione, anche non rientranti fra quelli oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale;
- 2) Di approvare le seguenti misure organizzative atte ad assicurare un corretto esercizio del diritto di accesso e la compatibilità dello stesso alle altre esigenze istituzionali:
  - Le istanze di accesso civico, sia quelle relative alle pubblicazioni obbligatorie e sia quelle di accesso ai dati e documenti, dovranno essere inviate all'ufficio protocollo;
  - La pubblicazione della modulistica necessaria per la richiesta di accesso civico;
  - Il rispetto dell'ordine cronologico sulla trattazione delle pratiche;
  - Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, come previsto dall'art. 5 comma 3, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Per l'accesso civico troveranno quindi applicazione le tariffe per la sola riproduzione in fotocopia fissate in €1,00 a foglio e di € 5,00 su supporto digitale.
  - La decisione sulle istanze competerà:
    - a) per quelle rivolte alla pubblicazione obbligatoria di dati e documenti, direttamente al Segretario Comunale -Responsabile della Prevenzione della Corruzione
    - b) per quelle di accesso ai dati e documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, al Responsabile del Servizio Competente per materia;
  - Di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente. per la chiusura del procedimento, fermo restando che entro trenta giorni dall'istanza del richiedente, dovrà darsi riscontro in merito all'accoglimento o meno della stessa;
  - L'Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti contro interessati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica.
- 3) Di dare atto che il diritto di accesso civico entrerà in vigore dal **23 dicembre 2016** e che fino a tale data gli uffici comunali preposti dovranno attenersi alla normativa sull'accesso di cui alla L. 241/1990 e s. m. e i. e dell'accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (solo mancate pubblicazioni obbligatorie).

Con successiva votazione unanime e palese resa per alzata di mano, rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

(F.to MARZORATI MAURELLA)

IL SINDACO

(F.to NOVOA CLAUDIO)

---

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal **09-01-2017** al **24-01-2017** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
- è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs., n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(F.to MARZORATI MAURELLA)

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale

IL VICE SEGRETARIO

(MARZORATI MAURELLA)